

DETERMINA:

I. Tutti gli Ufficj postali, tanto per la somministrazione o cambio de' cavalli, quanto per la spedizione delle lettere, de' pieghi, fagotti e gruppi, sono di privativo diritto della Nazione; e vengono sottoposti in tutto il territorio della Repubblica ai regolamenti ed alle discipline prescritte dalla presente.

E' stabilita una Soprintendenza generale delle Poste dipendente dal Governo. Essa invigila, perchè il servizio del Governo e del Pubblico sia fatto colla massima regolare prontezza, e perchè il prodotto nazionale delle Poste sia debitamente assicurato.

III. Essa fa amministrare le Poste sì di lettere, che de' cavalli per mezzo di Appaltatori temporanei, o di Commessi stipendiati, esclusi gli Ufficj di lettere, pieghi, pacchi, fagotti e gruppi nei Capo-Luoghi de' Dipartimenti, ne' quali gli Appaltatori non si ammettono, se non per contratto misto. Fa seguire l'inventario degli Ufficj postali, e si fa render ragione dei prodotti da versarsi nella Tesoreria Nazionale, e da liquidarsi e riconoscersi dalla Contabilità Nazionale.